

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: iscrizione obbligatoria nel Registro delle Imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle società (d.l. 185/2008) – Prime indicazioni

L'art. 16, comma 6 del decreto legge 185/2008, entrato in vigore il 29/11/2008, prevede quanto segue:

“Le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.....”

Tale norma stabilisce evidentemente un obbligo di comunicazione al registro delle imprese per tutte le società costituite dal 29/11/2008 in poi, da assolvere nel momento in cui viene richiesta la prima iscrizione della società nel Registro delle Imprese, con l'indicazione dell'indirizzo della casella di posta elettronica certificata nel modello S1, riquadro 5 (software *Fedra 6.0* o versioni equivalenti).

In fase di prima applicazione ed in via transitoria, allo scopo di non rallentare la pubblicità degli atti costitutivi nel periodo di fine anno, nel mese di dicembre saranno comunque evase le richieste di iscrizione di società prive di indirizzo di posta elettronica certificata.

La Posta Elettronica Certificata (o PEC) è facilmente acquistabile on line rivolgendosi ai soggetti abilitati dal CNIPA (vedi elenco in www.cnipa.it).

Si fa presente inoltre che la casella di posta elettronica certificata viene attribuita gratuitamente (per un anno) e con immediatezza in seguito all'invio telematico del modello S1 con la “comunicazione unica” per la nascita dell'impresa (art. 9 legge 40/2007).

Si invita pertanto ad utilizzare questo nuovo strumento.

L'art. 16, comma 6 estende l'obbligo, concedendo tre anni di tempo, anche a tutte le società “già costituite” alla data del 29/11/2008. Si prevede infatti che:

“Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata”.

La seconda parte della norma si applica sia alle società già iscritte nel registro delle imprese (in questo caso l'adempimento si effettua tramite il modello S2/riquadro5), sia alle società già costituite (alla data del 29/11/2008) ma non ancora iscritte.

L'art. 16, comma 6 prevede infine che l'iscrizione del solo indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
Dott.ssa Giuliana Grison

